*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 108° — Numero 30**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Venerdì, 3 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Mercoledì 18 gennaio, alle ore 12,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Fuat Bayramoglu il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Turchia.

(683)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1257.**

**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 9 novembre 1966, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Medicina del lavoro » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 208, *foglio n.* 142. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

**Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì nove del mese di novembre in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Università degli studi di Torino e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Università stessa, dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università in data 20 giugno 1966 (che, per estratto si allega, sub/*A*);

Secreto on. avv. Guido, nato a Cigliano Vercellese il 28 aprile 1895 residente in via Juvara, 16-*bis*, Torino, in qualità di assessore delegato dal sindaco della città di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 1965 e del 21 giugno 1966, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 1° febbraio 1966 e 2 agosto 1966 (che si allegano sub/*B* 1 e *B* 2;

Oberto Tarena avv. Gianni, nato a Brosso (Torino) il 9 settembre 1902 residente in Ivrea via Arduino, 4, presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino assistito dal dottor Amilcare Cicotero, nato a Lagnasco (Cn) il 18 giugno 1915 residente in Torino, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 6 luglio 1966, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1966 (che si allega sub/*C*);

Vitelli dott. cav. lav. Giovanni Maria, nato a Torino il 26 gennaio 1907 e residente in Torino, via Colli n. 15 nella

sua qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura di Torino (art. 5 decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315) a quest'atto autorizzato con deliberazioni della Giunta camerale del 16 marzo 1966 e del 7 settembre 1966, approvato dal Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente con lettera n. 255745 del 25 maggio 1966 a lettera n. 263815 del 24 ottobre 1966 (all. D 1 e D 2);

Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925, residente in Ivrea, strada Torino n. 9, vice presidente della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dott. Carlo Zurletti, nato a Bernezzo (Cn) il 9 novembre 1905 residente in Torino, corso Re Umberto, 65, condirettore generale della Cassa di risparmio di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 6 luglio 1966 (che si allega sub/*E*);

Gandini dott. Carlo, nato a Torino il 10 marzo 1938, residente a Torino, corso G. Ferraris, 40, nella sua qualità di unico socio accomandatario dell'Istituto Igienico Sanitario I.S. I.S. - S.a.s. del dott. C. Gandini & C. di Torino a quest'atto autorizzato come da rogito notaio dott. Michele Ghiggia in data 8 novembre 1966 rep. n. 75959 registrato a Torino l'8 novembre 1966, n. 22300 (che si allega sub/*F*).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopraindicate, dalla cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale premettono quanto segue:

1) che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di medicina del lavoro;

2) che a detto insegnamento è stato fino al 1951 assegnata una cattedra di ruolo e, successivamente, vi si è provveduto fino ad oggi mediante conferimento di apposito incarico;

3) che la stessa disciplina è già oggetto di insegnamento in un particolare corso di specializzazione fin dall'anno accademico 1953-54; specializzazione a cui annualmente si iscrivono circa 40 laureati;

4) che la costituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento della Medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Torino, riveste particolare importanza per tutto il Piemonte, sia a causa della vasta industrializzazione della Regione che richiede continuamente la formazione di medici competenti che vengono impiegati come medici di azienda in vari stabilimenti sia per l'alta diffusione di malattie professionali nella Regione stessa (oltre 4000 nuovi casi di pneumoconiosi denunziati annualmente);

5) che, in un primo momento la città di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto igienico sanitario di Torino, aderendo alla iniziativa della Facotà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, si sono fatti promotori della stipulazione di una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Medicina del lavoro e che, mentre la città di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino hanno assunto l'impegno di intervenire nella copertura dell'onere finanziario derivante, rispettivamente nelle proporzioni di 2/8, 2/8 e 1/8, l'Istituto igienico sanitario di Torino ha proposto di intervenire per i rimanenti 3/8;

6) che, nell'assumere il suo impegno, la città di Torino ha posto una clausola secondo la quale in caso di partecipazione alla convenzione di altre istituzioni torinesi, il loro contributo dovrà essere conteggiato in parti uguali a sollievo delle quote a carico degli enti promotori di cui al punto precedente;

7) che, in un momento successivo la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino si è assunto l'impegno di contribuire al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento della Medicina del lavoro partecipando alla convenzione con la quota di 1/8;

8) che, essendosi venuta a realizzare la circostanza prevista al precedente punto 6), si è resa operante la clausola posta dalla città di Torino a favore di tutti i promotori originari, e che pertanto, il contributo di 1/8 assunto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino deve essere ripartito in parti uguali a sollievo delle quote della città di Torino, provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino e Istituto igienico sanitario di Torino riducendole corrispondentemente di un ammontare pari a 1/32 del carico finanziario totale;

9) che, pertanto le quote di partecipazione per gli Enti promotori che avevano assunto l'impegno come al punto 5) si riducono come segue:

città di Torino 2/8 — 1/32 = 7/32;
provincia di Torino 2/8 — 1/32 = 7/32;
Cassa di risparmio di Torino 1/8 — 1/32 = 3/32.

Mentre l'Istituto igienico sanitario di Torino che in origine aveva proposto di partecipare nella misura di 3/8 assume l'impegno nella misura di 3/8 — 1/32 = 11/32;

10) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino con deliberazioni rispettivamente del 30 aprile 1965, 31 maggio 1966, 20 giugno 1966, hanno esaminato ed approvata, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Medicina del lavoro.

Premesso quanto sopra, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti: città di Torino; provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino, Istituto igienico sanitario di Torino e Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di « Medicina del lavoro » si impegnano a versare nelle rispettive quote di:

città di Torino 7/32;
provincia di Torino 7/32;
Cassa di risparmio di Torino 3/32;
Istituto igienico sanitario di Torino 11/32;
Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino 4/32;

all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

*a*) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

*b*) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la città di Torino, la provincia di Torino, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto igienico sanitario di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari gli

Enti precitati si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina del lavoro.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di Medicina del lavoro e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di Medicina del lavoro.

Art. 8.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su n. 12 facciate intere e parte della 13 di n. 4 fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella degli Enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali.

Firmato in originale:

Mario Allara - Avv. Gianni Oberto Tarena - Guido Secreto - Nerio Nesi - Carlo Zurletti - Carlo Gandini - Amilcare Cicotero - Ivo Mattucci.

Adolfo Lolli, uff. rogante.

Registrato a Torino, addì 10 novembre 1966, n. 2507, vol. 39, Atti pubbl. amm.vi. Esatte lire duecento (L. 200).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1966.

**Incremento della pianta organica degli operai di ruolo del Comando generale della Guardia di finanza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 217 del 28 agosto 1962, relativo alla determinazione delle piante organiche degli operai permanenti del Ministero delle finanze;

Considerato che, nella prima applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, la pianta organica del personale operaio del Comando generale della Guardia di finanza, è stata stabilita in complessive 86 unità, in relazione alla consistenza numerica del personale in servizio alla data del 29 marzo 1961, senza tener conto delle accresciute esigenze di lavoro aventi carattere permanente;

Considerato che ricorrono le circostanze di eccezionalità e che sussistono le comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, previste dall'art. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per incrementare, fino ad un massimo del dieci per cento, la dotazione organica degli operai di ruolo in servizio nel Corpo della guardia di finanza;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica degli operai di ruolo del Comando generale della Guardia di finanza, stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, citato nelle premesse, viene maggiorata del dieci per cento, per complessivi posti nove. Di conseguenza, il numero dei suddetti operai viene aumentato da 86 a 95 unità.

Art. 2.

In relazione alle esigenze di lavoro, le nuove unità di cui al precedente articolo, sono classificate nella terza categoria (operai comuni e coefficiente 151) nella quale maggiormente si avverte la necessità di personale.

Art. 3.

La pianta organica dei salariati in servizio nel Corpo della guardia di finanza viene determinata come segue:

capo operaio (ex coefficiente 193) . . . n. 5
operai specializzati (ex coefficiente 167) » 25
operai qualificati (ex coefficiente 157) . . » 31
operai comuni (ex coefficiente 151) . . . » 34

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966*
*Registro n. 49 Finanze, foglio n. 79*

**(953)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1967.

**Proroghe della sospensione dei termini, di pagamenti e di vendite di beni pignorati in favore delle popolazioni di Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141; il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; i decreti presidenziali 9 novembre 1966 e 15 novembre 1966;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

*Articolo unico.*

La sospensione dei termini di scadenza, dei pagamenti e delle vendite di beni pignorati, di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è prorogata fino al 3 maggio 1967 nei confronti dei Comuni sottoindicati:

*Provincia di Firenze*: Firenze.

*Provincia di Grosseto*: Grosseto - Castiglione della Pescaia - Civitella Paganico.

*Provincia di Rovigo*: Porto Tolle.

*Provincia di Trento*: Fiera di Primiero - Imer - Mezzano - Sagron Mis - Siror - Tonadico - Transacqua.

*Provincia di Udine*: Aquileia - Enemonzo - Latisana - Marano Lagunare - Ovaro - Palazzolo dello Stella - Precenicco - Tolmezzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1967

SARAGAT

REALE — PRETI — BOSCO — — TAVIANI — COLOMBO — — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1967*
*Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 347*

**(1171)**

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1967.

**Scioglimento del Consiglio provinciale di Forlì.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 12 giugno 1966 per il rinnovo del Consiglio provinciale di Forlì — indette a seguito del disposto scioglimento della precedente Amministrazione, per la costatata impossibilità di funzionamento di essa — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei trenta seggi assegnati alla Provincia.

Sulla base delle affinità politiche degli eletti si costituivano, in seno al predetto Consiglio, due contrapposti schieramenti di quattordici elementi ciascuno, i quali escludevano decisamente, in via di principio, qualsiasi eventuale utilizzazione dei voti dei due residui consiglieri ai fini della formazione della necessaria maggioranza, talchè riusciva vano ogni tentativo volto alla costituzione degli Organi ordinari.

Le prime due adunanze, all'uopo tenute il 30 luglio e il 5 settembre 1966, risultavano del tutto infruttuose, mentre in una terza seduta i candidati dei due cennati schieramenti ottenevano, in sede di ballottaggio per l'elezione del presidente, pari numero di voti, per cui veniva proclamato eletto il più anziano di età. Questi, peraltro, rassegnava immediatamente le dimissioni, delle quali il Consesso prendeva atto.

Dopo che un'ulteriore seduta, tenuta il 1° ottobre, era riuscita infruttuosa, il prefetto — considerata l'urgenza, dato il tempo ormai trascorso dalla elezione del Consiglio, che questo provvedesse, in adempimento di un preciso obbligo di legge, alla formazione di efficienti Organi — disponeva d'ufficio due sedute del Consiglio stesso, in prima e seconda convocazione, per i giorni 20 e 22 ottobre, con espressa diffida, rivolta ai singoli consiglieri, a provvedere alla elezione del presidente e della Giunta, a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale intervento valeva a modificare l'atteggiamento del Consiglio provinciale, il quale, riunitosi in prima convocazione, non procedeva neppure alle votazioni per la nomina del presidente, limitandosi ad approvare due ordini del giorno auspicanti che le elezioni per il rinnovo del Consesso potessero tenersi nella prossima primavera. La seduta di seconda convocazione, poi, andava deserta.

Pertanto il prefetto, ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta impossibilità di rimuovere le cause che impediscono il funzionamento del predetto Consiglio, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, quale unico rimedio idoneo ad ovviare alla presente situazione, gravemente pregiudizievole del pubblico interesse.

Nel contempo il prefetto — avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 — ha disposto la sospensione del Consiglio stesso con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Attesa la manifesta inadempienza — ad onta della formale diffida dell'autorità di vigilanza — del Consiglio provinciale di Forlì in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso dell'adunanza del 7 dicembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Forlì ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia stessa composta dal vice prefetto dott. Guido Saladino, presidente, dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta e dall'ispettore generale di ragioneria dott. Tommaso Petrillo.

Roma, addì 21 gennaio 1967

*Il Ministro*: TAVIANI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, sebbene formalmente diffidato dal prefetto, il Consiglio provinciale di Forlì ha omesso di ottemperare all'essenziale adempimento dell'elezione del presidente della Giunta provinciale e degli assessori;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 dicembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Forlì è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria gestione della Provincia, fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Guido Saladino, presidente, dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta e dall'ispettore generale di ragioneria dott. Tommaso Petrillo.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(1055)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1967.

**Criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Considerate le finalità che, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, devono essere perseguite con l'attuazione degli interventi da essa contemplati;

Sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Decreta:

## TITOLO I

### NORME GENERALI

Art. 1.

*(Contenuto del provvedimento)*

Per la coordinata esecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano i criteri generali stabiliti con il presente decreto, sulla base dei quali saranno successivamente determinate le direttive regionali ai sensi dell'art. 38 della stessa legge.

Art. 2.

*(Criteri di attuazione della legge nel suo complesso)*

I provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura recati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati secondo i criteri generali appresso specificati in riferimento agli obiettivi ed alle indicazioni del programma economico del Paese per il quinquennio 1966-70.

1) L'intervento statale — qualunque sia il settore operativo, il territorio o la forma in cui si esplica — deve proporsi il promovimento o la realizzazione di organiche e coordinate iniziative in grado di favorire il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne la efficienza e la competitività in correlazione alle esigenze poste o proponibili da un'economia integrata a livello internazionale e dallo sviluppo equilibrato dell'economia nazionale.

2) Nel quadro dell'indicazione di base di cui al precedente punto 1), l'azione pubblica andrà concretamente a svilupparsi in forme e modi che, nell'indispensabile considerazione e valutazione dei fenomeni e delle tendenze all'esterno del settore agricolo, siano in armonia con l'evoluzione socio-economica in generale e dei singoli territori in particolare.

Rientrano quindi nella sfera operativa dell'intervento finanziario dello Stato attività ed investimenti di carattere pubblico e privato che, nell'ambito dei criteri stabiliti con il presente decreto, trovino una obiettiva collocazione nelle realtà che si manifestano o prospettano nelle diverse aree territoriali.

3) Le attività e gli investimenti di cui sopra saranno fra loro strettamente coordinati, avendo riguardo alla complementarietà dei relativi effetti per il conseguimento degli obiettivi di adeguamento produttivo, strutturale e di mercato preminenti nei diversi territori.

4) In linea generale sarà data priorità alle misure ed alle iniziative che in più alto grado siano capaci di aumentare i livelli di produttività e di migliorare le condizioni di vita nelle campagne: e, altresì, di ridurre i costi di produzione e trasformazione e di migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti nonchè le condizioni di commercializzazione. In tal senso, saranno particolarmente agevolate le iniziative rivolte a conseguire idonee specializzazioni produttive anche nell'ambito di uno stesso comparto operativo, convenienti semplificazioni negli ordinamenti aziendali, addensamenti produttivi in aree territoriali aventi caratteristiche ecologiche omogenee, appropriati assetti per un razionale e più intenso impiego delle macchine, efficienti forme per la concentrazione dell'offerta di prodotti, specie se deperibili, ammodernamenti dei fabbricati rurali riguardanti le imprese familiari e destinati ad abitazione delle relative famiglie.

5) Nell'ambito delle iniziative di interesse aziendale sarà data preferenza a quelle assunte da una pluralità di operatori agricoli, ancorchè non associati, le cui aziende ricadano in una stessa zona nel caso in cui si configuri l'opportunità di attuare programmi unitari e globali, nonchè alle iniziative dirette ad utilizzare opere pubbliche di bonifica o di investimenti sociali di interesse collettivo.

6) Non potranno essere oggetto di finanziamento gli investimenti che non assicurino una prospettiva di economicità in sede di impianto e di esercizio, o che appaiano contrastare con gli indirizzi che, in sede di direttive regionali, verranno indicati come i più congeniali alle condizioni ambientali dei diversi territori.

7) Le misure dei contributi, nell'ambito delle aliquote massime previste dalla legge per gli investimenti che rientrano nella sfera della privata iniziativa, saran-

no determinate dai competenti organi dell'Amministrazione sulla base delle caratteristiche strutturali degli investimenti medesimi nonchè del grado di onerosità e dei tempi richiesti perchè gli stessi divengano produttivi.

Salvo quanto previsto per i territori del Mezzogiorno dal piano di coordinamento approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966, in applicazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i contributi per le iniziative ammesse alle agevolazioni non dovranno — normalmente — essere inferiori al 70 per cento delle predette aliquote massime.

8) Gli interventi nel campo dell'assistenza tecnica saranno attuati prioritariamente attraverso i servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste e, ove operino, attraverso gli Enti di sviluppo ed altri Organismi pubblici che offrano le necessarie garanzie e siano sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

Tali interventi saranno diretti alla formazione delle capacità tecniche, professionali ed organizzative richieste dalle diverse situazioni locali e dalle loro prospettive di sviluppo e si rivolgeranno prioritariamente ai gruppi di produttori agricoli che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Gli interventi dovranno, comunque, essere coordinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di assicurare l'unitarietà degli indirizzi operativi.

9) I problemi di difesa e di sistemazione del suolo saranno oggetto di particolare considerazione al livello sia degli interventi pubblici che di quelli che rientrano nella sfera della privata iniziativa, in coordinamento con le provvidenze recate dalle specifiche leggi in materia.

10) Gli interventi pubblici da attuare nelle regioni meridionali saranno di norma prioritariamente rivolti a soddisfare le esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse e, ai fini del coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, saranno seguiti i criteri stabiliti col citato Piano approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966.

## TITOLO II

### SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

#### Art. 3.

(*Sperimentazione*)

Nella scelta e successiva formulazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione applicata, che normalmente saranno attuati in forma collegiale, si avrà soprattutto riguardo ai problemi che, in relazione alle esigenze poste dalla produzione e dal mercato, rivestano maggiore attualità ed importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura. In particolare, tali programmi dovranno affrontare concreti problemi operativi la cui soluzione, attraverso idonei e tempestivi collegamenti con le imprese agricole, possa contribuire a migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e di commercializzazione, o ad introdurre ritrovati o mezzi o sistemi in grado di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di contenere i costi di esercizio.

Alla impostazione dei programmi — sulla base dei temi prescelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sarà provveduto un mese prima dell'inizio di ciascun anno e per il 1967 entro il 31 marzo dello stesso esercizio. La loro attuazione sarà affidata alle Stazioni ed Istituti sperimentali nonchè agli Istituti universitari che si occupano di discipline agrarie. Annualmente saranno esaminati e vagliati i risultati conseguiti anche nel caso in cui i programmi abbiano durata pluriennale, allo scopo di confermare, integrare o modificare le azioni predisposte e, ove ne ricorrano le condizioni, di portare a conoscenza degli Organi decentrati i risultati medesimi per la loro utilizzazione a livello operativo.

Alla concessione di borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria — le quali dovranno avere durata non inferiore ad un biennio — si farà luogo mediante pubblici concorsi nei quali dovranno essere, tra l'altro, indicate le materie della specializzazione.

Ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 910 per il potenziamento delle strutture ed attrezzature delle Stazioni e degli Istituti sperimentali, si provvederà in epoca successiva alla emanazione dei decreti delegati di cui all'art. 3 della stessa legge, salvo non si tratti di soddisfare esigenze già previste o che abbiano assoluta urgenza.

#### Art. 4.

(*Ricerche economiche e di mercato*)

In relazione alla necessità di una approfondita, sistematica e tempestiva conoscenza dei fenomeni, delle tendenze e delle situazioni che caratterizzano il mercato dei prodotti agricoli, l'attività di ricerca e di informazione iniziata in occasione del primo Piano verde sarà ulteriormente perfezionata e potenziata allo scopo di porre a disposizione del mondo agricolo dati e notizie necessari ad orientare le decisioni da adottare in sede produttiva e di commercializzazione dei prodotti.

Il servizio si proporrà soprattutto di fornire agli operatori notizie ed informazioni sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri, sulle loro prospettive a breve e medio termine, sulle caratterizzazioni dei consumi, sulle implicazioni commerciali, specie per quanto riguarda le produzioni che alimentano consistenti correnti di esportazione.

Inoltre, verranno istituiti appositi centri per indirizzare e facilitare le imprese agricole nella tenuta della contabilità aziendale, e svolte specifiche indagini in materia di sociologia rurale specialmente negli ambienti dove i processi di trasformazione strutturale e produttiva assumono particolare rilevanza.

#### Art. 5.

(*Assistenza tecnica*)

I. — L'azione da svolgere ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, verrà attuata sulla base delle seguenti indicazioni:

*a*) la dimostrazione pratica di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e di razionali sistemi organizzativi e produttivi si esplicherà in stretta aderenza alle situazioni locali; le relative prove saranno rese operanti nel globale contesto aziendale, avendo soprattutto riguardo alle zone a sviluppo arretrato e ritardato ed a quelle dove i processi di adeguamento strutturale e produttivo sono maggiormente avvertiti

ed urgenti. L'acquisizione delle risultanze economiche della dimostrazione, e la conseguente diffusione delle medesime, rappresenterà obiettivo costante della specifica attività, per gli opportuni orientamenti economici delle imprese;

*b*) l'assistenza tecnica a livello comprensoriale, che farà leva soprattutto sugli uffici agricoli di zona, sarà diretta a fornire agli operatori agricoli un permanente ed efficiente servizio di informazione e di orientamento anche per ciò che concerne le implicazioni di indole economica connesse al mercato ed alla commercializzazione dei prodotti; essa verrà particolarmente intensificata nei territori centro-meridionali;

*c*) la divulgazione a mezzo della stampa, della cinematografia e dei mezzi audiovisivi, si proporrà soprattutto la illustrazione pratica di problemi ed argomenti tecnici ed economici di più immediata attualità ed importanza;

*d*) la preparazione e la specializzazione professionale avrà come permanente obiettivo da una parte la formazione ed il perfezionamento dei quadri della dirigenza tecnica, da realizzare anche mediante la concessione di borse di studio a tecnici agricoli, dall'altra la qualificazione e l'aggiornamento degli imprenditori, dei coadiuvanti familiari e della mano d'opera agricola, compresa quella femminile. In relazione alle molteplici esigenze che in concreto si pongono, in rapporto sia ai compiti cui sono proposte le categorie interessate, sia al grado di preparazione delle stesse, sia ai problemi oggetto di trattazione ed approfondimento, l'azione dovrà risultare opportunamente differenziata nel metodo e nel contenuto per modo da realizzare finalità che risultino in tutto aderenti alle specifiche necessità. In questo quadro, saranno considerati con carattere prioritario i problemi interessanti i settori di maggiore e più immediata prospettiva economica ed i territori in cui il particolare tipo di azione si rende più necessario, mentre si tenderà ad ampliare e rafforzare la funzione dei centri di addestramento professionale, specie se operanti nell'ambito di enti pubblici vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*e*) le attività indicate ai precedenti punti *a*), *b*) e *d*), per la cui attuazione saranno sistematicamente utilizzati i risultati conseguiti in sede sperimentale e gli elementi delle indagini economiche e di mercato, verranno coordinate al livello regionale e formeranno oggetto di programmi annuali predisposti dagli Ispettorati agrari compartimentali d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed approvati dal Ministero.

II. — Per quanto concerne gli interventi di cui al secondo comma dello stesso art. 5, gli stessi si esplicheranno in stretta connessione e ad integrazione dell'azione diretta svolta nel settore dalla pubblica Amministrazione e sulla base di documentati programmi presentati dagli Enti, Associazioni ed Organismi che, in forza di legge o per statuto, perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo e che dispongano di adeguate strutture tecniche ed organizzative per lo svolgimento di tali compiti.

In particolare, sarà data preferenza ai programmi di attività ed alle iniziative riguardanti: i territori centro-meridionali e settentrionali meno sviluppati nonchè quelli dove l'intervento pubblico è più intenso e concentrato; l'istituzione nei predetti territori di centri di assistenza tecnica per aziende diretto-coltivatrici dalle stesse promossi in forma associativa; il miglioramento professionale dei giovani imprenditori e lavoratori; la trattazione di problemi organizzativi e di mercato, in connessione soprattutto alle esigenze poste dall'integrazione economica europea; i settori di maggiore interesse ai fini della riconversione produttiva, della riduzione dei costi di produzione e della espansione delle esportazioni; l'istituzione di centri di addestramento professionale da parte di enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, sulla base di apposito programma dal medesimo formulato.

Nelle zone dove operano gli Enti di sviluppo, ed avuto riguardo al disposto del par. 8 art. 2 del presente decreto, gli interventi saranno attuati, di preferenza, a mezzo degli enti medesimi, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

(*Assistenza tecnico-economica alla cooperazione*)

Nel settore della cooperazione agricola, in applicazione delle norme previste dall'art. 6 della legge numero 910, l'azione del Ministero dell'agricoltura si svilupperà sulla base delle seguenti fondamentali direttrici:

1) attuazione di iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative agricole, articolate per settori e per territori, e con particolare riguardo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Le iniziative predette potranno essere promosse anche attraverso qualificate collaborazioni esterne da parte di Enti che, per rappresentatività, strutturazione, finalità istituzionali svolgono nell'ambito cooperativo un apprezzabile ruolo, nonchè, nei territori in cui operano, dagli Enti di sviluppo agricolo nell'ambito di quanto stabilito dallo art. 3, lettera *e*), della legge 14 luglio 1965, n. 901;

2) assistenza tecnica e divulgazione, soprattutto a mezzo degli Organi decentrati, allo scopo di fornire un servizio di informazione e di orientamento per la costituzione di valide iniziative cooperative e per il consolidamento di quelle esistenti, con riguardo sia agli aspetti di carattere organizzativo sia a quelli propri della gestione delle imprese ed in coordinamento alle attività svolte nell'ambito di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5;

3) concessione dei contributi previsti dal secondo comma del citato art. 6 della legge n. 910 alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sulla base di programmi annuali, articolati per territori e settori. L'intervento, che sarà subordinato allo accertamento della validità economica delle singole iniziative, dovrà realizzare l'acquisizione a livello operativo di personale provvisto di idoneo titolo di studio e professionalmente qualificato ad assolvere funzioni direttive di carattere tecnico ed amministrativo.

Per quanto riguarda i mutui straordinari *una tantum*, a favore di cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, le agevolazioni dovranno tendere al consolidamento finanziario dell'organismo associativo, al fine di realizzare, anche attraverso la partecipazione finanziaria dei soci, la normalizzazione dell'attività economica.

Art. 7.

(*Difesa fitosanitaria*)

Nelle operazioni di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle colture indicate nel primo comma lettera *a*) dell'art. 7 della legge n. 910, sarà data priorità alle azioni di difesa interessanti zone nelle quali le predette colture rivestano notevole importanza nel quadro dell'economia agricola e, nell'ambito delle zone medesime, a quelle operazioni rivolte ad eliminare o contenere infestazioni che rivestano particolare gravità per estensione ed intensità o per la natura del parassita. Nella difesa delle malattie da virus saranno considerate le iniziative dirette ad attivare od incrementare la produzione di materiale sano di colture frutticole ed agrumarie.

Per le attività suindicate, l'intervento finanziario dello Stato potrà essere reiterato a favore degli stessi concessionari del contributo e per le stesse colture, ove siano state soddisfatte le richieste degli aventi titoli che, per la prima volta, intendono avvalersi della agevolazione di cui trattasi, nonchè nei casi in cui le infestazioni assumono particolare rilevanza tecnico-economica anche per la loro diffusibilità o quando si richiedano azioni pluriennali per conseguire e stabilizzare stati di normalità fitosanitaria.

Le agevolazioni di cui alla successiva lettera *b*) saranno con preferenza concesse per le attrezzature che realizzino una sostanziale economicità delle operazioni di difesa e agli organismi che si trovano in fase di avviamento operativo.

Nelle zone dove operano gli Enti di sviluppo, le azioni di difesa verranno di preferenza appoggiate agli Enti stessi.

Nella concessione dei contributi per la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la disinfestazione di prodotti agricoli e di impianti per prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole, sarà data preferenza alle iniziative da realizzare nelle zone maggiormente interessate alle produzioni di pregio, specie se dirette all'esportazione, ed a quelle assunte dagli enti, organismi ed associazioni espressamente previsti dal primo comma del citato art. 7 che gestiscono efficienti impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Siffatti interventi saranno coordinati in sede nazionale, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari territori ed alle priorità sopraindicate.

Le maggiori aliquote di contributo previste per le lotte da effettuare a mezzo di aerei in determinate condizioni colturali ed ambientali, saranno applicate quando, congiuntamente alle dette condizioni, le lotte stesse siano da effettuare su superfici che per estensione giustifichino l'impiego del mezzo aereo.

Nell'ambito dei suindicati criteri e preferenze, nella concessione dei benefici nel particolare settore si avrà riguardo alla rispondenza delle attrezzature tecniche ed organizzative degli enti, organismi ed associazioni ad attuare le programmate iniziative.

Per quanto riguarda le azioni dirette, previste dall'ultimo comma del citato art. 7, le stesse si esplicheranno nei casi in cui si manifestino per la prima volta focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la loro gravità possano compromettere su estese aree la produzione di colture, specie se trattasi di prodotti di pregio.

## TITOLO III

### ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

Art. 8.

(*Interventi a sostegno di inziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti*)

Le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge numero 910, saranno attuate in coordinamento delle norme stabilite dai regolamenti della Comunità economica europea per l'organizzazione dei mercati agricoli.

In tale quadro, esse riguarderanno con preferenza prodotti aventi sul piano nazionale rilevante interesse economico-sociale e che presentino particolare importanza per l'economia di consistenti aree territoriali e saranno dirette, soprattutto, a promuovere e favorire iniziative che si propongono mediante la concentrazione dell'offerta, un'equa remunerazione all'attività agricola e la graduale immissione dei prodotti sui mercati, avendo anche riguardo alla opportunità di facilitare il superamento di forme patologiche della commercializzazione. Formeranno oggetto di particolare considerazione quei territori in cui la realizzazione dei programmi di miglioramento strutturale e di riconversione agraria abbia determinato sostanziali incrementi di produzione e, quindi, il sorgere di particolari problemi di collocamento. Allo stesso livello, saranno valutate le esigenze di migliore organizzazione dei mercati nei territori meridionali e nelle aree depresse delle altre regioni.

Le iniziative - ai fini della concessione dei benefici di cui trattasi - dovranno essere svolte da organismi che, per attrezzature, capacità direzionale ed organizzazione in genere, siano in grado di attuarle con la dovuta regolarità e completezza, con preferenza a quelle attuate da produttori associati in organismi istituzionalmente specializzati ad operare nei settori nell'ambito dei quali l'intervento si esplica.

Nella determinazione della misura dei contributi sulle spese di gestione e dei concorsi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai produttori conferenti, si terrà conto, entro i limiti delle aliquote massime stabilite dalla legge, della particolare caratterizzazione dell'attività, specie per quanto riguarda il prevedibile periodo di durata delle gestioni e dei prestiti.

Il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione previsto dall'art. 11 della legge n. 910, non è cumulabile con le predette agevolazioni.

Art. 9.

(*Potenziamento delle strutture cooperative*)

L'azione volta al potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 910, si esplicherà in conformità dei seguenti indirizzi:

1) coordinamento delle iniziative, su base nazionale, allo scopo di assicurare una equilibrata ed armonica distribuzione degli impianti, per settore e per territorio, avuto riguardo agli attuali ordinamenti produttivi ed alle loro suscettività di sviluppo e di riconversione; sulle linee generali di tale coordinamento saranno preventivamente sentite le associazioni nazionali delle imprese agricole per settore produttivo più rappresentative per ciascun settore;

2) concessione delle previste agevolazioni contributive e creditizie alle iniziative che per struttura, organizzazione, base associativa, ubicazione, presentino requisiti di obiettiva validità tecnica ed economica in relazione alle specifiche attività che si intendono realizzare;

3) promozione di impianti capaci di risolvere organicamente problemi di valorizzazione di prodotti aventi particolare rilievo economico a livello dei singoli territori, nonchè di impianti idonei ad inserirsi nei processi di commercializzazione e distribuzione, anche se ubicati fuori delle zone di produzione ed in special modo in punti di smistamento e di transito delle merci;

4) nell'ambito delle preferenze stabilite dal secondo comma del citato art. 9 della legge n. 910, saranno particolarmente agevolate le iniziative di ampia operatività in grado di completare in più confacenti cicli l'attività svolta dalle strutture di base, specie per quanto attiene la qualificazione e la tipicità dei prodotti nonchè le azioni di commercializzazione e di mercato. Per la realizzazione di tali iniziative si avrà soprattutto riguardo - nelle zone in cui operano gli Enti di sviluppo e nelle quali lo sviluppo cooperativo spontaneo si manifesta insufficiente - a quelle da essi promosse e temporaneamente gestite, ai sensi dell'art. 3, lettera *d*) della legge 14 luglio 1965, n. 901;

5) gli specifici interventi per la costituzione, nelle zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita, saranno accordati ad organismi, specie di secondo e terzo grado, capaci di offrire le necessarie garanzie per la immissione al consumo di prodotti aventi idonee caratteristiche di genuinità, qualità e presentazione, onde favorirne una maggiore affermazione ed una progressiva diffusione sui mercati interni ed esteri;

6) nei riguardi degli ampliamenti od ammodernamenti di preesistenti impianti, le agevolazioni saranno concesse quando si realizzino sostanziali incrementi nella capacità lavorativa e di conservazione o sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e di commercializzazione, specie al fine di conseguire più economici risultati di gestione.

Art. 10.

(*Impianti di interesse pubblico*)

L'applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge n. 910 si atterrà ai seguenti criteri:

*a*) gli interventi saranno effettuati per soddisfare le esigenze rivelate - nel tempo - in determinati territori e per distinti settori produttivi, in coordinamento con le azioni svolte in attuazione del precedente art. 9, con quelle previste dal Regolamento comunitario n. 17 - parte seconda - del 5 febbraio 1964 nonchè, nelle regioni meridionali, con quelle similari realizzate con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi si esplicheranno sia per supplire alla privata iniziativa che risulti carente in settori particolarmente importanti per l'economia dei territori interessati o che si manifesti in misura insoddisfacente o ridotta, sia al fine di integrare o meglio utilizzare esistenti impianti cooperativi o consorziali onde attuare sistemi di organizzazione di mercato che non potrebbero essere realizzati dai singoli organismi;

*b*) gli impianti da realizzare dovranno specialmente tendere a soddisfare le esigenze connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici su vaste aree comprensoriali attraverso più accentrate forme di offerta, ed in particolare dei prodotti ortofrutticoli e delle carni;

*c*) la localizzazione degli impianti sarà determinata avendo riguardo alla consistenza della produzione attuale ed alle concrete possibilità del suo aumento, nonchè alla situazione del mercato ed alla sua rispondenza alle esigenze poste dalla unificazione dei mercati agricoli europei;

*d*) nell'ambito degli organismi indicati dal quarto comma dello stesso art. 10 della legge, la gestione degli impianti sarà affidata con preferenza a quelli che, per finalità istituzionali e struttura organizzativa, siano in grado di assolvere al particolare interesse pubblico per cui gli impianti stessi sono stati realizzati.

TITOLO IV

CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 11.

(*Credito di conduzione*)

I prestiti di conduzione a tasso agevolato previsti dall'art. 11 della legge n. 910, da concedersi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, saranno erogati secondo le seguenti fondamentali indicazioni:

1) i finanziamenti verranno determinati sulla base di una congiunta valutazione delle obiettive esigenze tecnico-economiche della gestione aziendale e dell'attitudine dell'impresa ad attuare i previsti programmi. Nel caso di cooperative che gestiscano impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, si avrà soprattutto riguardo ai prevedibili quantitativi di prodotti conferibili e al particolare tipo di attività esplicato dalle medesime;

2) le preferenze stabilite a favore delle imprese familiari e delle cooperative dal citato art. 11 si esplicano sino all'intero ammontare delle assegnazioni disposte territorialmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con riguardo alle domande presentate in ciascuna decade, dagli aventi titolo, agli Istituti ed Enti ammessi ad operare nello specifico settore;

3) nell'ambito delle predette preferenze, saranno particolarmente considerate le necessità di credito delle imprese in fase di avviamento aziendale o nelle quali siano in corso programmi di riconversione produttiva o di ammodernamento strutturale, nonchè delle imprese cooperative che, oltre alle operazioni di conservazione, provvedono alla trasformazione e vendita su propri canali commerciali di prodotti agricoli e zootecnici;

4) i finanziamenti potranno reiterarsi a favore degli stessi imprenditori per più annate agrarie, ove siano state soddisfatte le richieste degli operatori che, per la prima volta, intendono avvalersi dell'agevolazione di cui trattasi, sempre nel rispetto delle previste preferenze;

5) di norma, non potranno concedersi più finanziamenti nella stessa annata agraria, salvo che per esigenze diverse da quelle che hanno giustificato il primo finanziamento;

6) per le domande intese ad ottenere finanziamenti eccedenti gli importi di 20 e di 60 milioni, rispettivamente prodotte da aziende agrarie e da cooperative,

gli Istituti ed Enti esercenti il credito sono tenuti a chiedere il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che deve esprimerlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12.

(*Sviluppo della meccanizzazione agricola*)

Nella concessione dei prestiti a tasso agevolato e dei contributi previsti dall'art. 12 della legge n. 910, verranno osservati i seguenti criteri:

1) gli interventi dovranno assicurare il consolidamento, il perfezionamento e l'ulteriore espansione della meccanizzazione agricola in stretta connessione alle specifiche esigenze espresse dalle singole realtà ambientali ed aziendali su basi di accertata rispondenza tecnica e validità economica;

2) saranno tenute in particolare considerazione le zone nelle quali l'impiego dei mezzi meccanici non ha ancora raggiunto livelli soddisfacenti in rapporto al loro intrinseco potenziale, e quelle in fase di intensa trasformazione fondiaria ed agraria, specie se in correlazione ad azioni pubbliche, nonchè le necessità di quei comparti produttivi o settori operativi che a livello locale maggiormente richiedono una più spinta automazione per il contenimento o la riduzione dei costi di produzione;

3) le domande intese ad ottenere contributi in conto capitale saranno accolte dai competenti Organi entro i limiti delle possibilità offerte dalle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) nei territori dove è maggiormente diffusa la piccola impresa, ovvero per l'impiego di determinati tipi di macchine che non trovano possibilità di economica utilizzazione nell'ambito strettamente aziendale, sarà data preferenza nella concessione dei prestiti alle iniziative a carattere collettivo promosse da cooperative agricole o da agricoltori diversamente associati; potranno altresì essere agevolate le iniziative assunte dalle imprese di cui alla legge 28 dicembre 1957, n. 1306, che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purchè le stesse siano in grado di assicurare una efficiente attività di servizio;

5) agli acquisti diretti a costituire od a potenziare centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria, da parte degli enti, associazioni, scuole ed istituti, previsti dal primo comma dell'art. 12, sarà data priorità su tutto il territorio nazionale nei casi in cui i centri medesimi per struttura ed organizzazione abbiano i necessari requisiti per esplicare una efficiente azione di assistenza tecnica e di preparazione professionale in materia di razionale impiego delle macchine;

6) gli acquisti di cui al secondo comma dell'art. 12 potranno fruire dell'agevolazione creditizia quando riguardino mezzi meccanici speciali e siano effettuati nell'interesse di aziende di collina e di montagna che, per essere ubicate in zone prive o carenti di rete viaria, non sono accessibili con i mezzi ordinari di locomozione;

7) per le attrezzature occorrenti per la copertura di colture di pregio, è richiesto che le stesse riguardino produzioni orticole, agrumarie e floricole, specie se destinate alla esportazione, e siano costituite da elementi e materiale la cui durata non superi normalmente quella dei finanziamenti.

TITOLO V

SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 13.

(*Sviluppo zootecnico*)

1) L'azione in questo specifico settore si proporrà di promuovere organiche iniziative dirette:

ad incrementare la consistenza degli allevamenti attraverso l'accrescimento delle produzioni foraggere ed il miglioramento della loro utilizzazione;

a ridurre o contenere i costi di produzione razionalizzando i sistemi di allevamento e puntando su complessi produttivi di idonee dimensioni anche attraverso la preferenza accordata alle iniziative di gestione in forma associata;

a migliorare ed accrescere la produttività e le attitudini funzionali delle razze esistenti mediante un allargamento delle basi della selezione e dei controlli funzionali, nonchè più efficienti servizi della riproduzione;

a favorire l'introduzione di razze o specie che per le loro caratteristiche possano meglio valorizzare le possibilità offerte da determinati ambienti;

ad assecondare l'attività di risanamento svolta dal Ministero della sanità attraverso azioni collaterali ed integratrici in grado di assicurare nella loro interezza i risultati conseguibili dal risanamento medesimo.

2) A tali obiettivi saranno volti gli interventi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 910, avendo riguardo alle possibilità di sviluppo dei diversi tipi di allevamento nelle varie zone, e secondo il criterio di concentrare le azioni nei territori a più consolidata tradizione zootecnica ed in quelli dove sussistono le premesse o vengano maturando le condizioni perchè l'allevamento assuma crescente rilevanza nella economia aziendale.

3) I predetti interventi creditizi e contributivi, nell'ambito della sistematica normativa rispettivamente prevista dai citati articoli 13 e 14, verranno attuati in stretto coordinamento per modo da conseguire effetti convergenti nella pur necessaria articolazione settoriale e territoriale. In linea generale:

i prestiti agevolati saranno prevalentemente destinati a promuovere iniziative che si propongano di realizzare solleciti incrementi nella produzione della carne, anche mediante allevamenti specializzati che traggano i necessari alimenti all'esterno dell'azienda, specie se attuati in forma associata dalle imprese familiari;

i contributi in conto capitale verranno soprattutto concessi per azioni rivolte a costituire o migliorare in campo produttivo le condizioni di base per un progressivo potenziamento della attività zootecnica, con particolare riguardo ai comparti dei bovini e degli ovini.

4) In parallelo ed a sostegno dell'attività di promozione in sede produttiva ed in relazione alle situazioni che si manifestano o propongono in campo zootecnico a livello territoriale, andranno ad esplicarsi gli interventi che la legge n. 910 prevede agli articoli 5, 8, 9, 10 e 16 per la formazione professionale degli operatori agricoli e delle forze di lavoro dell'azienda agricola, per le strutture aziendali ed interaziendali, per le strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione e per la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati.

5) Per quanto attiene ai singoli settori operativi, saranno perseguiti i seguenti indirizzi generali:

a) *per gli allevamenti bovini*:

l'orientamento verso razze con prevalente attitudine alla produzione del latte sarà agevolato nelle zone, irrigue o meno, dove si riscontrano favorevoli condizioni ambientali ed organizzative per tale specializzazione produttiva e, in specie, in quelle dove siffatto orientamento si è da tempo consolidato;

saranno incoraggiati, con particolare riguardo nelle plaghe ad ordinamenti produttivi misti, gli allevamenti aventi carattere integrativo, soprattutto orientati verso la produzione della carne da conseguire mediante acquisti di giovani bovini anche se prodotti in altre zone;

nei territori collinari nonchè in quelli di montagna formeranno oggetto di particolare considerazione gli allevamenti di razze che manifestano buona attitudine per la produzione del latte, in particolare laddove sia possibile realizzare interventi irrigui anche saltuari o di soccorso, mentre saranno pure agevolate, ove opportuno, le azioni intese a valorizzare tali requisiti mediante incroci diretti a sostituire, con la necessaria gradualità ed in connessione a collaterali azioni di miglioramento ambientale, le popolazioni bovine locali;

nelle zone collinari e montane asciutte meno favorite saranno incoraggiati programmi volti a consolidare l'allevamento di razze a prevalente attitudine alla produzione della carne con ricorso a nuove e più rispondenti tecniche di allevamento ed a oculati criteri di scelta del materiale appartenente alle tipiche razze italiane. Saranno, altresì, utilizzate sul piano applicativo le possibilità derivanti dall'incrocio di altre razze con razze podoliche locali, laddove tali incroci abbiano dimostrato risultati positivi;

b) *per gli allevamenti ovini*:

nelle zone collinari e montane si punterà prevalentemente sul miglioramento delle razze indigene e su un progressivo ampliamento delle dimensioni dei greggi tale da consentire condizioni di economicità anche in una situazione di redditi di lavoro sensibilmente superiori a quelli attuali;

in altre zone, specie di bassa collina, verrà soprattutto incoraggiata la diffusione di greggi stanziali di razze a prevalente attitudine alla produzione della carne, con ricorso, ove opportuno, all'incrocio di razze locali con razze specializzate italiane o straniere;

c) *per gli allevamenti suinicoli*:

azione basilare sarà quella diretta a proseguire ed accelerare la sostituzione di razze locali con razze precoci migliorate a più alto indice di prolificità e dotate anche di sufficiente grado di rusticità, ed in parallelo verranno favorite le misure dirette a conseguire una maggiore efficienza degli allevamenti;

d) *per gli allevamenti avicoli*:

saranno favorite le iniziative dirette a costituire efficienti e specializzate unità produttive, in particolar modo nelle zone e nelle aziende dove le scarse risorse pongono l'esigenza di redditi integrativi ed, in parallelo, verranno agevolate le azioni per la produzione di materiale selezionato da riproduzione e da allevamento, specie se attuate da organismi cooperativi.

6) Nel quadro dei criteri suindicati, l'intervento pubblico si proporrà di stimolare idonee forme di specializzazione sia a livello territoriale sia, ove possibile, nell'ambito delle singole specie.

Nei territori dove operano gli Enti di sviluppo si avrà particolare riguardo alle iniziative dagli stessi promosse per soddisfare, su congrue aree territoriali, esigenze inerenti l'allevamento attraverso interventi straordinari ed aggiuntivi.

Art. 14.

(*Coltivazioni arboree*)

Nel settore delle coltivazioni arboree saranno osservati i seguenti criteri generali ai fini della coordinata applicazione degli interventi previsti dall'art. 15:

1) nell'ambito delle disposizioni legislative, l'azione pubblica sarà rivolta a conseguire i seguenti fondamentali obiettivi: miglioramento qualitativo delle produzioni e loro standardizzazione in stretta connessione alle esigenze e prospettive di mercato, con particolare riferimento alle richieste dei mercati esteri; concentrazione degli interventi nelle zone che manifestano spiccata vocazione alle singole colture e varietà, con particolare riguardo a quelle ricadenti in territori centro-meridionali; specializzazione delle colture in terreni, sesti e sistemi di allevamento atti ad assicurare, oltrechè condizioni di efficienza produttiva, un razionale ed economico impiego del mezzo meccanico. Tali azioni andranno svolte, ove possibile, in coordinamento con quelle intese al miglioramento dei sistemi di commercializzazione degli stessi prodotti, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento delle relative attrezzature;

2) in relazione agli obiettivi sopraindicati e, in particolare, alle previste concentrazioni territoriali, le agevolazioni contributive verranno concesse:

a) *per gli agrumi*, nelle zone del Mezzogiorno di consolidata tradizione agrumicola ed in quelle, sempre del Mezzogiorno, nelle quali sussistano condizioni particolarmente favorevoli per l'estendimento della coltura, specie se di recente o nuova irrigazione a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche di bonifica. Sia nei nuovi impianti che nella trasformazione e ricostituzione di vecchi agrumeti, si darà preferenza alla coltura dell'arancio, puntando sulla progressiva espansione delle varietà più accette al mercato;

b) *per l'olivo*, ove si tratti di ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti nelle zone a consistente sviluppo olivicolo delle regioni centro-meridionali e della Liguria la cui altitudine non superi i 300 metri, elevabile a 400 nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ed in quelli rivieraschi. Da tali limiti altimetrici si potrà prescindere in presenza di favorevoli condizioni pedo-climatiche e semprechè la coltura presenti favorevoli prospettive di consolidamento economico. I nuovi impianti potranno essere finanziati ove ricorrano le condizioni di cui sopra e semprechè la configurazione e giacitura dei terreni nonchè le tecniche di allevamento consentano di realizzare oliveti ad elevata capacità produttiva;

c) *per la vite*, nei comprensori delimitati ai fini della tutela delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita », purchè i vigneti rispondano per condizioni ambientali, vitigni e forme di allevamento alle norme stabilite dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini. Il contributo potrà essere concesso anche in altre zone con preferenza a quelle collinari in cui la coltura della vite presenti preminente interesse ai fini dell'economia agricola. Nelle zone di pianura gli interventi, di norma, avranno lo scopo di favorire la trasformazione di colture promiscue in specializzate o la sostituzione di vigneti inidonei;

d) *per le altre specie frutticole*, limitatamente agli interventi aventi per oggetto la sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue, in colture specializzate, con esclusione delle piante sparse nelle zone che saranno determinate in sede di direttive regionali, con esclusivo riferimento alle seguenti specie: *Pesco, albicocco* e *ciliegio* con particolare riguardo alle produzioni destinate alla esportazione ed alla industria; *pero* e *melo*, ai fini della sostituzione di varietà inidonee con varietà di alto pregio qualitativo; *mandorlo, noce, nocciolo* e *susino*, per varietà da industria;

3) per quanto in particolare riguarda la ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti od oliveti, verranno finanziate le azioni che, nell'ambito territoriale anzidetto, realizzino sostanziali e durevoli miglioramenti per quanto concerne le qualità del prodotto, la riduzione dei costi di produzione e l'aumento dei livelli di produttività;

4) in ogni caso, gli incentivi saranno concessi alle iniziative che si uniformino alle indicazioni tecniche previamente stabilite dagli Ispettorati agrari compartimentali ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) nelle zone di prevalente intervento della Cassa per il Mezzogiorno gli impianti arborei facenti parte di piani di trasformazione aziendale saranno finanziati dal predetto Ente, conformemente a quanto previsto dal piano di coordinamento approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n 717;

6) la concessione degli incentivi per l'istituzione di vivai di agrumi, olivi e viti, nonchè di campi di piante madri di agrumi e viti, si attuerà sulla base di una coordinata preventiva valutazione tecnico-economica in sede regionale, da effettuarsi dagli Ispettorati agrari compartimentali, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con riguardo alle iniziative annualmente proposte ed in relazione alle specifiche esigenze delle singole zone, alle attrezzature vivaistiche esistenti nell'ambito delle stesse ed alla struttura tecnica ed organizzativa degli organismi richiedenti. Al concessionario del contributo sarà fatto obbligo di osservare sia nell'impianto che nella conduzione del vivaio o del campo di piante madri apposito disciplinare tecnico, pena la decadenza dal contributo medesimo.

Di norma, nelle zone dove operano gli enti di sviluppo, sarà data priorità alle iniziative proposte dagli stessi.

Art. 15.

(*Miglioramento delle strutture fondiarie*)

In conformità di quanto disposto dall'art. 16 della legge n. 910, nel settore delle strutture fondiarie saranno osservati i seguenti criteri ai fini della concessione degli incentivi contributivi e creditizi ivi previsti:

1) In termini generali saranno agevolate le iniziative che, in rapporto alle specifiche esigenze ambientali, realizzino investimento idonei a perseguire gli specifici obiettivi indicati all'art. 2 del presente decreto, ed in particolare quello del raggiungimento di più alti livelli di produttività.

Le opere dovranno essere improntate a criteri strettamente razionali, utilizzando tecniche adeguate per modo da consentire la massima economicità, sia in sede di impianto che in quella di esercizio.

2) Sarà data preferenza alle iniziative promosse da una pluralità di aziende, capaci di determinare più confacenti aspetti produttivi e strutturali, anche al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.

Nell'ambito aziendale sarà accordata priorità a quegli interventi che considerino le esigenze che a tale livello si manifestano in una visione unitaria e, quindi, affrontino globalmente i processi di ammodernamento e potenziamento della impresa agricola.

3) Sul piano territoriale, l'intervento statale acquisterà apportuna diversificazione in rapporto alle specifiche esigenze socio-economiche ambientali, onde stimolare appropriati investimenti per la valorizzazione delle risorse locali.

4) Gli interventi di cui alla lettera *a*) del primo comma del citato art. 16, saranno diretti a promuovere la costituzione e l'ammodernamento di strutture in aziende nelle quali sussistano o si prospettino idonee condizioni per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica. Sarà data preferenza alle zone ed alle aziende a consolidata tradizione zootecnica o nelle quali sussistano favorevoli prospettive di sviluppo degli allevamenti, specie se svolti in forma associata.

5) Per quanto concerne gli interventi nel settore dell'irrigazione, sarà data preferenza a quelli interessanti una pluralità di aziende, rivolti ad utilizzare le acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche, sempre chè, con l'estensione dell'irrigazione, si realizzino anche i necessari lavori sistematori del terreno.

Le iniziative a carattere collettivo dovranno realizzarsi in comprensori in cui sussistano condizioni per un economico e razionale esercizio, avuto riguardo anche ai sistemi di irrigazione prescelti, ed essere eseguite in maniera da rendere possibile un adattamento rapido e durevole delle strutture agricole nel comprensorio.

6) Gli interventi previsti dalla lettera *e*) del primo comma del citato art. 16 per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali riguarderanno le abitazioni ed annessi rustici in fondi di proprietà di coltivatori diretti, nelle zone dove l'insediamento presenta validi e durevoli presupposti di stabilità della famiglia coltivatrice, valutati in relazione alle specifiche situazioni ambientali e alle prospettive globali di sviluppo economico sociale delle zone medesime.

7) I mutui integrativi per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale saranno concessi, di regola, quando la spesa ammessa superi i 20 milioni ed il relativo importo sarà graduato in relazione alle possibilità di autofinanziamento degli organismi proponenti.

Ove si tratti di centri di allevamento a carattere interaziendale e di centri di fecondazione artificiale, le iniziative proposte formeranno oggetto di appositi programmi a carattere regionale.

Le stalle sociali dovranno basarsi, oltre che su moderne impostazioni tecniche, su appropriata organizzazione associativa, specie per quanto attiene alle modalità e agli obblighi dei conferimenti e loro valutazione, alla gestione della stalla ed alla ripartizione degli

utili. Le iniziative associate dovranno gradualmente tendere all'assorbimento degli allevamenti aziendali dei soci.

Art. 16.

(*Viabilità rurale ed approvvigionamento idrico*)

Gli interventi per la viabilità e l'approvvigionamento idrico di interesse rurale di cui all'art. 17 della legge n. 910 saranno attuati, nei territori previsti dalla legge stessa e nell'ambito delle competenze degli Ispettorati previo coordinamento, in sede regionale, delle iniziative da parte dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'ammissione ai previsti contributi, si avrà riguardo ai seguenti elementi: caratterizzazione dei territori interessati e loro specifiche esigenze, in rapporto ad una attività agricola che abbia prospettive di consolidamento e di sviluppo; idoneità dei richiedenti ad assicurare la razionale esecuzione delle opere ed il loro regolare esercizio; rispondenza tecnica delle opere e loro capacità di risolvere aspetti socio-economici di preminente interesse.

Sarà data priorità alle zone collinari e montane, specie quando i progettati lavori si inseriscano in più ampi programmi di sviluppo.

Art. 17.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Nella concessione dei contributi in conto capitale per la costituzione o il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, previsti dall'art. 18 della legge 910, saranno osservati i seguenti criteri:

*a*) sarà agevolata la realizzazione di piani di trasformazione aziendale che prevedano la esecuzione di un complesso di opere intese alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici e a indirizzo silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, ancorchè costituite su diverse proprietà attraverso le opportune forme associative. Nei piani di trasformazione aziendale dovranno risultare gli elementi economici che giustifichino la loro attuazione;

*b*) i contributi potranno essere concessi anche per l'attuazione di singole opere intese al potenziamento di preesistenti aziende a prevalente indirizzo silvo-pastorale, semprechè queste, per dimensioni e organizzazione, diano garanzia di efficienza economica;

*c*) i contributi saranno concessi, con preferenza, ai Comuni ed altri enti pubblici, nonchè ad associazioni di proprietari o imprenditori intese alla costituzione o alla gestione delle aziende stesse;

*d*) potrà altresì essere agevolata l'attuazione di piani di trasformazione riguardanti più aziende, semprechè i relativi terreni siano fra loro limitrofi o prossimi, in modo che ciascuna azienda possa fruire di comuni opere a carattere collettivo, con particolare riguardo alle aziende riunite in cooperative che gestiscano impianti per la trasformazione e conservazione dei prodotti;

*e*) fra le opere ammesse a fruire del contributo sono compresi il miglioramento dei boschi esistenti e la costituzione di nuovi boschi o di prati alberati.

Art. 18.

(*Sviluppo della elettrificazione agricola*)

I programmi di massima che, nell'ambito delle disponibilità assegnate, saranno predisposti in ciascuna regione, dovranno soprattutto riguardare le zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani renda più urgente l'installazione di impianti di distribuzione di energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per le applicazioni aziendali ed interaziendali, ai fini di una più economica organizzazione dei fattori produttivi.

Dovrà, peraltro, tenersi conto, in una valutazione comparativa delle esigenze e delle priorità, di nuclei meno constistenti e anche di case sparse, ogni qualvolta l'impianto e la distribuzione dell'energia presentino condizioni di economicità valutate anche sotto il profilo sociale.

TITOLO VI

IRRIGAZIONE BONIFICA E BONIFICA MONTANA

Art. 19.

(*Opere pubbliche di bonifica*)

1) Gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 910 saranno attuati nel quadro della globalità delle esigenze di bonifica cui soccorrono anche altre leggi, secondo i seguenti criteri:

*a*) le opere saranno ordinate in programmi poliennali, opportunamente articolati avendo riguardo alle carateristiche proprie delle specifiche attività. I programmi dovranno essere formulati sulla base di apposite proposte degli enti e dei consorzi concessionari, opportunamente vagliate dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e dai Magistrati o Provveditorati alle opere pubbliche.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 1966 si darà tuttavia attuazione ad uno stralcio del programma, per l'attuazione di interventi i cui progetti sono stati già riconosciuti prioritari in precedenti sedi programmatiche e che risultano in genere perfezionati sotto il profilo istruttorio.

*b*) Nella scelta delle opere da eseguire sarà valutata la loro capacità di integrare l'efficienza dell'assetto bonificatorio, avendo particolare riguardo alle esigenze connesse alla sistemazione idraulica, per rendere più efficaci le attuali difese, ed al completamento, all'adeguamento ed alla diffusione dei sistemi irrigui.

*c*) Per i comprensori di bonifica non consorziati, ove si estrinseca l'azione diretta dello Stato, saranno considerate con priorità le opere riferentisi al settore delle sistemazioni idrauliche e delle infrastrutture di bonifica strettamente indispensabili per l'esercizio agricolo.

*d*) Intervenuta l'approvazione dei programmi, gli Enti di bonifica daranno pronta divulgazione degli interventi pubblici da realizzare e del loro prevedibile sviluppo esecutivo, in maniera che gli operatori agricoli possano disporre, con tempestività, dei fondamentali elementi riguardanti la progettazione delle opere di privata competenza.

2) Per quanto concerne le diverse categorie di opere si dovranno osservare i seguenti criteri:

*a*) opere di difesa idraulica: tali opere saranno inquadrate, attraverso gli opportuni coordinamenti, nel più vasto contesto delle sistemazioni necessarie per la migliore disciplina dei deflussi delle acque meteoriche. In particolare, gli interventi da realizzare in sede di bonifica tenderanno ad instaurare un sistema di regolazione dei deflussi che si armonizzi con le utilizzazioni agricole del suolo e si colleghi in maniera razionale ed ordinata con i corsi d'acqua dei bacini versanti.

Saranno soprattutto considerate, specie per quanto attiene ai completamenti, le necessità connesse ai seguenti tipi di opere:

interventi nei bacini afferenti ai comprensori: troveranno collocazione gli interventi finalizzati soprattutto alla difesa immediata dei comprensori;

opere di regolazione valliva dei corsi di acqua: gli interventi saranno da considerare quando tendano ad eliminare od a contenere condizioni di pericolosità per le bonifiche interessate o quando siano collegati o connessi con la funzionalità di impianti e reti di bonifica idraulica dei comprensori.

*b*) Impianti ed opere di bonifica idraulica: gli interventi saranno ispirati essenzialmente al criterio di dare completamento funzionale alle reti idrauliche in parte già realizzate, specie in comprensori irrigui.

*c*) Opere di irrigazione: nelle regioni settentrionali si tenderà principalmente all'estendimento e potenziamento degli impianti irrigui esistenti, in correlazione con riconversioni più esigenti ed economicamente competitive. Nei territori centrali e meridionali, dove l'intervento nelle aree presentanti i requisiti di migliore e più immediata utilizzazione irrigua è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, gli interventi previsti dalla legge n. 910 si rivolgeranno particolarmente ad estendere l'irrigazione, onde assicurare una più spinta dinamica produttiva e contribuire a modificare condizioni di depressione economico-sociale.

Nell'ordine sarà data priorità ai seguenti interventi:

estendimento mediante completamento o maggiore diffusione di reti afferenti ad impianti già avviati e non ancora estesi su tutta l'area irrigabile ed integrazione con le opere private;

realizzazione di nuovi impianti e loro lotti organici;

indagini e ricerche geotecniche e pedoagrologiche per la messa a punto di progetti di impianti relativi all'utilizzazione delle acque da invasare.

*d*) Infrastrutture primarie per l'esercizio agricolo:

per le opere di viabilità: saranno prioritariamente considerati i completamenti delle strade di fondamentale penetrazione nei comprensori e quelli delle strade di servizio intermediario tra le maglie rurali ed il sistema delle comunicazioni extraagricole;

per gli elettrodotti e acquedotti: sarà data priorità ai completamenti di quelli sicuramente efficienti sotto il profilo delle portate utilizzate e delle caratteristiche tecnico-costruttive, in relazione ad ulteriori permanenti esigenze delle collettività rurali servite;

per le altre opere civili: sarà data priorità agli interventi nei territori in cui la realizzazione dei centri di servizio o borghi risulti urgentemente richiesta da indubbie esigenze inerenti alla vita sociale ed amministrativa delle popolazioni residenti.

*e*) Per i ripristini, l'intervento deve tendere a risolvere specifici problemi originati da gravi cause tecniche o naturali.

Art. 20.

*(Assunzione a totale carico dello Stato della spesa per le opere pubbliche di bonifica)*

Per l'applicazione delle norme dell'art. 21, relative all'assunzione a totale carico dello Stato della spesa per le opere di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c* dello stesso articolo, requisito essenziale sarà la idoneità dell'opera a svolgere una funzione determinante al servizio del comprensorio. Tale requisito è implicitamente soddisfatto quando l'opera interessi l'intero comprensorio. Nei casi, invece, in cui la sua dimensione sia limitata ad una parte del comprensorio, la assunzione a totale carico avrà luogo ove l'opera sia tale da assicurare una indubbia e sostanziale influenza, anche indiretta, sull'assetto generale della bonifica.

Con riferimento specifico alle distinte categorie di opere, l'assunzione della spesa a totale carico dello Stato avrà luogo nei seguenti casi:

*a*) irrigazione.

provvista e derivazione: vi rientrano tutte le opere e gli apprestamenti relativi a volumi sufficienti, sotto il profilo tecnico-agrario ed economico, ad alimentare una pluralità di utenze per una portata complessiva non inferiore a l/s 100;

adduzione: vi rientrano le opere primarie e secondarie poste a monte dei manufatti di derivazione dei comizi o, nel caso di diversa modalità di erogazione idrica, di gruppi di utenze come sopra indicato.

*b*) Provviste e adduzioni di acqua per uso potabile ed altri usi aziendali.

Vi rientrano tutte le opere e i manufatti, posti a monte delle derivazioni, negli impianti collettivi utilizzanti portate di acqua capaci di alimentare aziende o nuclei rurali ricadenti nel comprensorio. La portata complessiva deve essere tale da assicurare il servizio a 100 famiglie rurali o ad insediamenti sparsi su duemila ha.

*c*) Collettori principali delle acque di scolo.

Vi rientrano collettori emissari dei bacini scolanti, nonchè i collettori di primo grado in essi influenti. La portata di questi ultimi non deve essere di norma inferiore ad un metro cubo al secondo.

Per i bacini a sollevamento meccanico, rientrano anche gli impianti e le connesse installazioni idrovore.

*d*) Opere stradali.

La strada deve attestarsi ad altra esistente, avente caratteristiche almeno di strada provinciale, oppure deve assicurare su se stessa la confluenza di non meno di tre diversi tronchi stradali a carattere comunale o vicinale.

In ogni caso sarà data preferenza ad investimenti volti a favorire vasti processi di valorizzazione in cui rientrino anche attività complementari o marginali dell'agricoltura.

Particolare cura dovrà essere data dai concessionari alla soluzione dei problemi attinenti alla gestione, per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle opere.

Per i casi in cui ricorrano caratteristiche particolari, le decisioni relative alla assunzione della spesa a totale carico dello Stato sarà adottata previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

*(Completamento delle reti idrauliche e irrigue e facilitazioni per la utilizzazione delle acque irrigue)*

Attraverso l'art. 22 della legge si deve tendere a risolvere il problema della saldatura tra opere pubbliche di bonifica e opere di trasformazione e miglioramento fondiario, ferma restando la sua applicabilità in altri casi.

Richiamandosi le altre norme vigenti in materia, la funzionalità del sistema è la seguente. Gli Enti di sviluppo o di bonifica possono assumere l'esecuzione sia di opere di bonifica di competenza privata, sia di opere di miglioramento fondiario, su richiesta degli interessati (art. 26, secondo e terzo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, per i Consorzi di bonifica, esteso agli Enti di sviluppo dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901), ovvero possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione di contributi e concorsi statali (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 per gli Enti di sviluppo, esteso ai Consorzi dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948), con la possibilità di raggruppare le domande per assoggettarle a comune istruttoria da parte dei competenti Organi dello Stato.

Per facilitare la provvista dei mezzi finanziari per la esecuzione delle opere sono previste le seguenti agevolazioni:

anticipazioni dei sussidi statali fino ad un terzo del loro ammontare e liquidazioni parziali dei sussidi medesimi su stati di avanzamento;

finanziamento delle quote di spesa non coperte da sussidio statale, mediante cessione di ruoli di contribuenza che gli enti sono autorizzati ad emettere, secondo le procedure in atto per le opere pubbliche di bonifica.

Tali procedure sono applicabili sia per le opere aziendali che — in modo particolare — per le opere interaziendali. Tra queste ultime saranno preferite quelle che tendono ad integrare la funzionalità delle strutture di bonifica con quelle aziendali.

Il Ministero dell'agricoltura potrà, su istanza degli enti e sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ordinare la esecuzione coattiva di interventi volti ad assicurare la funzionalità delle reti idrauliche ed irrigue. In tale occasione od indipendentemente da essa potrà essere disposto il riordino della distribuzione, onde assicurare il migliore impiego di acqua nella fase distributiva, sì che le quote spettanti a ciascun utente siano erogate nei modi, tempi e sistemi, anche nuovi, validi a garantire, con l'efficienza dell'impianto, il più economico uso d'acqua.

Per quanto in particolare attiene al agevolazioni per l'esercizio irriguo nelle fasi di avviamento dei nuovi impianti, gli enti interessati predisporranno appositi piani di spesa per il loro esercizio, ai fini della concessione del contributo statale di cui al terzo comma dello stesso art. 22.

### Art. 22.

*(Opere pubbliche di bonifica montana)*

Le opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 24 della legge n. 910, saranno realizzate in attuazione di programmi a carattere quinquennale, predisposti regione per regione a cura degli Ispettorati regionali delle foreste, d'intesa con gli Ispettorati ripartimentali ed approvati dal Ministero dell'agricoltura.

I programmi quinquennali — per la cui elaborazione gli Ispettorati regionali delle foreste si potranno anche valere della collaborazione dei Consorzi di bonifica montana e degli altri enti operanti nel settore — si ispireranno ai seguenti criteri:

*a*) sarà data preferenza alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale in coordinamento con gli interventi analoghi da attuare in applicazione della legge 19 marzo 1952, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 22 luglio 1966, n. 614 e, per le regioni meridionali, della lettera *a*) dell'art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717, nonchè con quelli di rimboschimento previsti dall'art. 26 della stessa legge n. 910. Obiettivo fondamentale sarà di dar luogo, avendo riguardo anche alle opere già attuate, a complessi organici di sistemazione dei singoli bacini, specie nelle zone di più evidente squilibrio idrogeologico, ai fini del consolidamento delle terre e della regimazione delle acque.

Alle opere di sistemazione sarà destinato non meno del 50 per cento delle somme annualmente disponibili per le singole regioni;

*b*) fra le opere di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del citato art. 24 della legge n. 910, sarà data priorità alle provviste di acqua a scopo irriguo, semprechè consentano un economico esercizio dell'irrigazione, nonchè ai completamenti delle previste opere stradali e civili, con le condizioni e le preferenze stabilite dall'articolo stesso;

*c*) le nuove opere stradali e civili saranno realizzate nelle zone suscettibili di più pronto sviluppo economico, specie ove questo trova condizionamento nella disponibilità di servizi civili, attraverso lotti capaci di immediato ed utile funzionamento;

*d*) alla costruzione degli stazzi previsti dalla lettera *e*) dello stesso art. 24 si farà luogo quando esistano le condizioni, per ubicazione e presenza di un organismo che n- assicuri la efficiente gestione, di una loro razionale ed economica utilizzazione, avuto riguardo alla condizione dell'allevamento nelle zone interessate.

Particolare considerazione si avrà per le esigenze dei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, esterni alle zone nelle quali si estrinsecherà l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in base al piano di coordinamento approvato dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966.

## TITOLO VII

## RIMBOSCHIMENTI

### Art. 23.

*(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)*

Anche i rimboschimenti di competenza dello Stato previsti dall'art. 26 della legge n. 910 saranno attuati in applicazione di programmi quinquennali, da predisporre in coordinamento e secondo le modalità dei programmi di sistemazione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 24 della citata legge.

Verrà data priorità agli interventi nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana nei quali si eseguono opere a carattere idraulico per la sistemazione degli alvei torrentizi, avendo particolare riguardo alle esigenze di completamento dei complessi idraulici già realizzati o in corso, in modo che la copertura vegetale arborea completi il quadro e gli effetti di una azione intensiva e globale. Ove possibile, la ricostruzione dei boschi avrà la precedenza sui nuovi impianti.

Si potrà procedere agli interventi nelle dune e sabbie mobili dei litorali nelle zone dove operano i vin-

coli di cui agli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando la costituzione o il mantenimento di fasce arboree siano necessari ai fini di una efficace difesa delle retrostanti colture agrarie e delle opere utili, nonchè per mantenere o ricostituire l'integralità degli originari aspetti naturalistici.

Gli interventi potranno anche attuarsi, quando le circostanze lo richiedano, su terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 24.

(*Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali*)

Per la predisposizione del programma di cui all'articolo 28 della legge n. 910 dovranno essere osservati i seguenti criteri:

*a*) al potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato si farà luogo, regione per regione, avendo riguardo alle necessità della forestazione pubblica e privata nelle diverse circoscrizioni;

*b*) laddove in linea tecnica ed economica risulti possibile e conveniente, sarà data precedenza all'ampliamento ed ammodernamento dei vivai già esistenti;

*c*) per le specie legnose da coltivare nei singoli vivai si ricorrerà — nei limiti delle disponibilità — allo impiego di semi provenienti da boschi iscritti al « libro nazionale dei boschi da seme »;

*d*) verrà considerata in modo particolare la necessità di favorire l'adozione di specie legnose a rapido accrescimento, ecologicamente adatte alle stazioni di impiego.

Art. 25.

(*Azienda delle foreste demaniali*)

Gli acquisti e gli espropri rivolti al potenziamento del demanio forestale, in base alle norme dell'art. 29 della legge n. 910, dovranno muoversi secondo due fondamentali direttrici:

accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali già costituite, mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarietà territoriale, possano essere governati e vigilati su basi razionali ed economiche;

acquisizione di congrue superfici di terreni, boscati o nudi, suscettibili di interventi di sistemazione idraulico-forestali, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi e pascoli montani, ai fini della difesa del suolo, dell'incremento della produzione legnosa e degli allevamenti zootecnici nonchè della protezione della flora e della fauna in genere.

Sarà data in ogni caso preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali di Comuni e di altri enti pubblici e di beneficienza, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la razionale sistemazione.

Sarà altresì data preferenza all'acquisizione di terreni ricadenti in comprensori ove esistono o sono in corso di concreta costituzione parchi nazionali, nonchè di terreni dove si riscontrino tipici biotopi da conservare per la protezione della natura, anche nel caso in cui non siano posti vicini ad aziende demaniali, sempre che sussista la possibilità di una loro oculata vigilanza da parte dell'Amministrazione forestale.

Per la valorizzazione dei terreni acquisiti saranno adottati i seguenti criteri:

di norma, si procederà all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, nonchè al rimboschimento dei terreni nudi ed alla ricostruzione dei boschi deteriorati;

si darà luogo alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica;

la formazione e l'esercizio di prati e di pascoli saranno considerati in relazione alle esigenze di sviluppo zootecnico delle zone interessate onde contribuire al loro consolidamento economico e sociale.

La facoltà attribuita all'Azienda di Stato per le foreste demaniali dall'art. 30 della legge n. 910, di eseguire lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, sarà soprattutto rivolta a valorizzare boschi e terreni in via di degradamento adiacenti ai comprensori demaniali.

I lavori di che trattasi saranno eseguiti in conformità dello statuto regolamento dell'Azienda stessa.

Art. 26.

(*Contributi per rimboschimenti volontari*)

Nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 31 della legge n. 910, verranno osservati i seguenti criteri:

*a*) i contributi saranno concessi a Comuni, altri enti e privati per la esecuzione di iniziative di piccole e medie dimensioni aventi lo scopo di migliorare, incrementare o tutelare il patrimonio forestale;

*b*) sarà data preferenza alle iniziative attuate nei territori montani e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e, nell'ambito delle stesse a quelle riguardanti:

la conversione dei cedui in fustaie, compreso il loro coniferamento, e la formazione di boschi di alto fusto pascolabili;

la ricostituzione di foreste danneggiate da incendi, malattie parassitarie od altre avversità;

la trasformazione di castagneti da frutto invecchiati secondo idonee modalità;

la realizzazione di opere per la prevenzione degli incendi nei boschi;

*c*) sarà particolarmente favorito l'impiego di specie a rapido accrescimento;

*d*) i contributi per interventi al di fuori dei territori montani e dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico potranno concedersi quando la spesa globale non superi gli otto milioni e, nel caso in cui venga impiegato il pioppo, quando si tratti di terreni golenali, di pertinenze di bonifica o di terreni non altrimenti utilizzabili alla coltivazione agraria, secondo le prescrizioni tecniche degli Ispettorati ripartimentali delle foreste;

*e*) per l'espletamento dell'attività nello specifico settore verrà seguita, nel rispetto dei criteri suindicati, la procedura prevista dall'art. 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento di applicazione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 27.

(*Fondo forestale nazionale*)

I mutui a tasso agevolato di cui all'art. 32 della legge n. 910, saranno di norma concessi, dal Fondo forestale nazionale istituito presso il Ministero della agricoltura e delle foreste, per facilitare le iniziative di enti pubblici e privati o di singoli proprietari volte al rimboschimento, nonchè alla ricostituzione ed al miglioramento dei boschi esistenti.

Nella concessione dei mutui a favore di tali iniziative saranno seguiti i criteri indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*), del precedente articolo per rimboschimenti volontari agevolati con i contributi in conto capitale, con esclusione del limite di spesa ivi previsto.

Fra le iniziative per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali saranno considerate con preferenza quelle dirette a ridurre i costi di lavorazione degli opifici che provvedono alla prima lavorazione del legno e degli impianti per l'allestimento del sughero in plancia, nonchè le iniziative per costituire depositi di prodotti forestali, compresi gli acquisti delle attrezzature necessarie per lo spostamento meccanico dei materiali.

Potranno altresì essere agevolati gli investimenti intesi ad assicurare l'impiego del legname ricavato dai bochi cedui e l'impiego dei residui del legno e del sughero.

La durata dei mutui sarà commisurata al prevedibile periodo necessario per la definitiva utlizzazione degli impianti boschivi o per l'ammortamento economico degli altri impianti realizzati.

Art. 28.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti*)

Nella concessione dei contributi sulle spese generali previsti dall'art. 34 della legge n. 910, a favore delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti montani, si avrà particolare riguardo alle esigenze di aziende e consorzi - specie se operanti nel Mezzogiorno - suscettibili di essere migliorati a mezzo di una direzione tecnica specializzata e di una vigilanza adeguata.

In ogni caso sarà data priorità alle richieste dei predetti organismi che per la prima volta intendono fruire delle agevolazioni di cui trattasi.

La concessione dei contributi per la compilazione di piani economici verrà effettuata in favore dei Comuni e degli altri enti i cui beni silvo-pastorali - specie se ricadenti nei territori del Mezzogiorno - possano essere oggetto di apprezzabile miglioramento, a mezzo delle prescrizioni dettate dai piani, ai fini di esaltare la produttività dei boschi e dei pascoli e di rendere più efficiente la conservazione del suolo.

Ai Comuni, alle aziende speciali ed ai consorzi che intraprendono la redazione degli indicati piani economici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà anticipare, in più soluzioni, i mezzi finanziari occorrenti per la loro elaborazione fino alla misura massima del 90 per cento del contributo concesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1967

*Il Ministro*: RESTIVO

(802)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 526 in data 19 gennaio 1967 il sig. Calogero La Porta è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(880)

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente Pelpirana, in comune di Bedonia (Parma).**

Con decreto 13 dicembre 1966, n. 1610, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni, costituenti relitti dell'ex torrente Pelpirana, segnati nel catasto del comune di Bedonia (Parma) al foglio 126, mappali 378 (mq. 86) e 379 (mq. 94) di complessivi mq. 180 ed indicati nella planimetria rilasciata il 15 maggio 1961, in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(900)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla Delegazione comunale di San Remo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.**

Con decreto ministeriale n. 10.21782/10089.G.37 (11) in data 16 gennaio 1967, la Delegazione comunale di San Remo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Bini Angela vedova Magiera, con testamento olografo in data 27 novembre 1964, pubblicato per atti del notaio avv. Francesco Spano da San Remo, repertorio n. 74840, registrato in data 15 ottobre 1965 al n. 6825 di raccolta dello stesso notaio e registrato in San Remo il 25 ottobre 1965, consistente nella somma di L. 2.000.000 (duemilioni) circa.

(775)

**Autorizzazione alla Delegazione comunale di San Remo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione.**

Con decreto ministeriale n. 10.21731/10089.G.37 (12) in data 16 gennaio 1967, la Delegazione comunale di San Remo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Brizio Bartolomeo, con atto per notaio dott. Brigida Minoja di San Remo in data 15 marzo 1966, n. 46613 di repertorio, registrato in San Remo il 30 marzo 1966 al n. 667, volume 42, consistente in un appezzamento di terreno sito in San Remo, regione « Moduponte o Colletta » con entrostante casetta composta di tre vani a pianoterra e tre al primo piano, alla condizione che l'immobile sia mantenuto nella destinazione di ricovero per animali domestici come finora praticato dalla citata Delegazione.

(776)

**Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.583.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(927)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

**Corso dei cambi del 2 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 625,22 | 625,22 | 625,24 | 625,24 | 625,20 | 625,17 | 625,24 | 625,24 | 625,17 | 625,25 |
| $ Can. | 579,55 | 579,40 | 579,50 | 579,30 | 579,50 | 570,60 | 579,30 | 579,30 | 579,70 | 579,75 |
| Fr. Sv. | 144,18 | 144,23 | 144,18 | 144,17 | 144,23 | 144,22 | 144,1825 | 144,17 | 144,22 | 144,27 |
| Kr. D. | 90,43 | 90,44 | 90,45 | 90,44 | 90,40 | 90,43 | 90,4550 | 90,44 | 90,43 | 90,45 |
| Kr. N. | 87,43 | 87,44 | 87,43 | 87,44 | 87,40 | 87,43 | 87,44 | 87,44 | 87,43 | 87,45 |
| Kr. Sv. | 121,04 | 120,98 | 120,98 | 120,995 | 121 — | 121,01 | 120,98 | 120,995 | 121,01 | 120,98 |
| Fol. | 173,17 | 173,15 | 173,14 | 173,15 | 173,15 | 173,12 | 173,15 | 173,15 | 173,16 | 173,15 |
| Fr. B. | 12,55 | 12,577 | 12,5860 | 12,5795 | 12,565 | 12,57 | 12,5775 | 12,5795 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 126,28 | 126,25 | 126,25 | 126,28 | 126,25 | 126,23 | 126,2750 | 126,28 | 126,23 | 126,23 |
| Lst. | 1747,36 | 1748 — | 1748,40 | 1748 — | 1748,25 | 1747,45 | 1748,05 | 1748 — | 1747,45 | 1748 — |
| Dm. occ. | 157,30 | 157,26 | 157,32 | 157,32 | 157,30 | 157,29 | 157,3150 | 157,32 | 157,29 | 157,30 |
| Scell. Austr. | 24,16 | 24,17 | 24,1720 | 24,1675 | 24,10 | 24,17 | 24,17 | 24,1675 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,79 | 21,79 | 21,80 | 21,805 | 21,75 | 21,79 | 21,7950 | 21,805 | 21,79 | 21,79 |
| Peseta Sp. | 10,43 | 10,43 | 10,4375 | 10,4340 | 10,43 | 10,43 | 10,4320 | 10,4340 | 10,43 | 10,43 |

**Media dei titoli del 2 febbraio 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,375 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,05 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,125 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,70 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,875 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,25 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,40 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,10 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 2 febbraio 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 625,24 |
| 1 Dollaro canadese | 579,30 |
| 1 Franco svizzero | 144,176 |
| 1 Corona danese | 90,447 |
| 1 Corona norvegese | 87,44 |
| 1 Corona svedese | 120,987 |
| 1 Fiorino olandese | 173,15 |
| 1 Franco belga | 12,578 |
| 1 Franco francese | 126,277 |
| 1 Lira sterlina | 1748,025 |
| 1 Marco germanico | 157,317 |
| 1 Scellino austriaco | 24,169 |
| 1 Escudo Port. | 21,80 |
| 1 Peseta Sp. | 10,433 |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Modifica dell'art. 2, primo capoverso, del decreto ministeriale 5 ottobre 1966, concernente la gestione commissariale della Società cooperativa « Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori O.S.C.A.P. », con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi).**

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, revocati gli amministratori ed ai sindaci della Società cooperativa « Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori O.S.C.A.P. », con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi), venne nominato commissario governativo per sei mesi il dott. Alessandro Rubino.

Con successivo decreto in data 19 gennaio 1967, il nome del commissario e stato rettificato da Alessandro in Sandrino.

(967)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1966, n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 210, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 24 aprile 1965 dall'archivista Arnaldo Ettorre avverso la negata concessione di un equo indennizzo, è stato respinto.

(964)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modifiche apportate alla regolamentazione della pesca nelle acque del fiume Ticino**

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 20 gennaio 1967 sono state apportate modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1966, concernente la regolamentazione della pesca nelle acque del fiume Ticino ed alle « norme varie » del decreto medesimo.

(881)

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Recco.**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 dicembre 1966 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area della superficie di mq. 112,69, sita in Recco, riportata in catasto al foglio n. 8, particella n. 35, del comune di Recco.

(968)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

**Concorso pubblico per esami a ventotto posti di consigliere, categoria direttiva del ruolo amministrativo, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.**

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventotto posti di consigliere nella categoria direttiva del ruolo amministrativo, presso la Direzione generale ed i Centri ispettivi di zona, con prevalenza per questi ultimi, dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*B*) età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di laurea rilasciato da Università o Istituto statale o legalmente riconosciuto.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano, 46, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'Ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficientte il visto del comandante la compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato *A*) al presente bando.

Art. 4.

*Prove di esame*

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo e costituzionale;
Diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Legislazione sociale (in particolare: le origini socio-economiche del bisogno in Italia e lo sviluppo dell'assistenza, con speciale riguardo a quella per i minori; problemi assistenziali attuali; la sicurezza sociale);
Diritto privato (civile e commerciale);
Nozioni di economia politica e statistica metodologica;
Principi di scienza dell'amministrazione;
Storia d'Italia (lo sviluppo della società italiana dall'Unità ad oggi nel quadro della storia europea contemporanea);
La scuola: la formazione professionale dei giovani;
Le strutture sociali al servizio della gioventù;
Finalità, strutture e servizi dell'ENAOLI.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *B*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

*Titoli di precedenza e di preferenza*

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il

termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il Comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 8.

*Periodo di prova - Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decatudi dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'Ente.

Art. 9.

*Commissione giudicatrice*

La Commissione giudicatrice del concorso sara nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 10.

*Norme di rinvio*

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

*Il presidente*: GIACCONE

---

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

*All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale*
Via Giulio Romano, 46 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di esere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . . categoria . . . ruolo . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

*a*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . .;

*b*) di eserse in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

*d*) di non avere precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . .;

*f*) di avere / non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto l) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo: . . .

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data . . .

ALLEGATO B

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(122)

**Concorso pubblico per esami a sette posti di vice direttore di collegio di seconda classe, categoria direttiva del ruolo collegi, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.**

Art 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di vice direttore di collegio di seconda classe della categoria direttiva, ruolo collegi, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in: Pedagogia; Lettere; Filosofia; Giurisprudenza; Scienze Politiche.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'Ente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'Ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato A) al presente bando.

Art. 4.

*Prove di esame*

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato B) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato C) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.
*Titoli di precedenza e di preferenza*

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.
*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il Comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.
*Presentazione dei documenti*

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abibano già trsamesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario, del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto di impiego di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 8.
*Periodo di prova - Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice direttore di collegio di seconda classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'Ente.

Art. 9.
*Commissione giudicatrice*

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 10.
*Norme di rinvio*

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

*Il presidente*: GIACCONE

---

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA

*All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale -*
Via Giulio Romano, 46 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . .) il . . . . . . . e residente in . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) via . . . . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . . . . . categoria . . . . . . ruolo . . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

*a*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . .;

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

*d*) di non avere precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . .,

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto l) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo: . . . .

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

. . . . . . . . . . . . .

Luogo e data . . . . .

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Storia della pedagogia moderna e contemporanea;
Psicologia dell'età evolutiva;
Legislazione sociale.

PROVA ORALE

1. *Legislazione sociale*:

Le origini socio-economiche del bisogno in Italia e lo sviluppo dell'assistenza, con particolare riferimento a quella per i minori; problemi assistenziali attuali;

La sicurezza sociale;

Le strutture sociali al servizio della gioventù;

La scuola in Italia: ordinamenti e organizzazione;

Finalità, strutture e servizi dell'Enaoli.

2. *Pedagogia*:

a) *Storia della pedagogia*: ideali educativi della pedagogia antica, medievale, rinascimentale e moderna.

Storia della pedagogia contemporanea.

b) *Il rapporto educativo*: i fini, la dinamica psicologica del rapporto, i contenuti ed i valori, il problema del metodo - Educazione e società - Gli interessi ed i problemi degli adolescenti e dei giovani del nostro tempo - L'educazione ed i mezzi di comunicazione di massa: la stampa, il cinema, la radio, la televisione - Il tempo libero.

c) *Pedagogia della comunità*: criteri ispiratori di una moderna pedagogia della comunità educativo-assistenziale - Le diverse soluzioni metodologiche come risposta ad una diversa gamma di bisogni: le comunità articolate in gruppi, le case-famiglia, le città dei ragazzi, i semi-convitti, ecc. - Il ruolo dello educatore, il rapporto educatore-educando in tali diverse impostazioni.

3. *Psicologia*:

a) *Nozioni di psicologia generale*: selezione e strutturazione degli stimoli esterni: attenzione, senzazione e percezione. Le origini e le componenti dinamiche del comportamento: istinti, emozioni, conflitti. La memoria - L'apprendimento - L'immaginazione e il sogno - Il pensiero - Le creatività - L'intelligenza e la sua misura - La personalità - Conoscenza delle principali teorie sulla personalità.

b) *Psicologia dell'età evolutiva*: fattori dinamici, leggi, fasi di sviluppo. La strutturazione della personalità nei primi anni di vita - nel fanciullo - nel ragazzo (pre-adolescente) - nell'adolescente - nel giovane. Cenni di psicologia del gruppo con particolare riferimento all'età evolutiva. Tecniche socio-metriche elementari.

c) *Psicologia clinica*: il ritardo - deficienza - superiorità mentale: cause, caratteristiche e classificazioni - prevenzione e terapia. Lo sviluppo della personalità e i problemi della condotta: carenze, disturbi, cause caratteristiche, classificazioni, prevenzione e terapia. L'osservazione e lo studio del comportamento: principi, metodi e tecniche. Il Centro medico psico-pedagogico e la sua metodologia.

4. *Educazione civica e nozioni di diritto costituzionale*:

a) Conoscenza generale della storia moderna e contemporanea - Lo sviluppo della società italiana dall'Unità ad oggi nel quadro della storia europea contemporanea.

b) *La Costituzione*: I principi fondamentali - i doveri dei cittadini, i rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici, i rapporti politici. Le linee generali dell'ordinamento della Repubblica. La società internazionale e gli organismi internazionali e sovranazionali.

Nozioni di didattica nell'educazione civica.

5. *Diritto privato e pubblico*:

Nozioni generali di diritto privato e pubblico.

Il diritto familiare ed in particolare: la patria potestà, la filiazione, l'adozione, l'affidamento.

La responsabilità civile del personale educativo secondo le leggi vigenti.

Il rapporto di pubblico impiego con riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

6. *Igiene e sanità*:

Nozioni generali di igiene dell'età evolutiva: sviluppo ed alimentazione, sport, vita all'aperto. Nozioni generali sui problemi sanitari e sulle malattie tipiche dello sviluppo - Tecniche di controllo: cartella sanitaria, misurazione auxometrica, utilizzazione del medico nell'attività educativa.

ALLEGATO C

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

**(123)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.**

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 3 ottobre 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6 e 7 marzo 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, il giorno 8 marzo 1967, con inizio alle ore 8.

**(1059)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.